

DISCIPLINARE

DIREZIONE DELLA CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI PISA

Pisa, 20 GIU. 1998 Prot. N. 12461

SOCIETA' AEROPORTO TOSCANO SAT GALILEO GALILEI SPA -
DISCIPLINARE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL MAGAZZINO DI
TEMPORANEA COSTODIA NR 3 GESTITO NELL'AMBITO
DELL'AEROPORTO GALILEO GALILEI DI PISA

INDICE

- 1) Autorizzazione all'esercizio del magazzino di T.C.
- 2) Adempimenti del gestore
- 3) Contabilità delle merci
- 4) Accesso al magazzino
- 5) Introduzione delle merci nel magazzino
- 6) Merci delle quali è permessa o condizionata l'introduzione
- 7) Procedure ed autorizzazioni particolari
- 8) Estrazione delle merci dal magazzino
- 9) Scarico delle merci cadute in abbandono
- 10) Altre possibilità di scarico giustificato
- 11) Vigilanza e riscontro della G.d.F.
- 12) Controlli e Verifiche doganali
- 13) Organi doganali preposti al controllo

SOCIETÀ AEROPORTO TOSCANO SAT GALILEO GALILEI SPA
DISCIPLINARE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL MAGAZZINO DI
TEMPORANEA CUSTODIA GESTITO NELL'AMBITO DELL'AEROPORTO
GALILEO GALILEI DI PISA

1) Autorizzazione all'esercizio del magazzino

(ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 del T.U.L.D. approvato con D.P.R. 23.01.73 nr 43)

La Società Aeroporto Toscano, di seguito indicata con la sigla SAT, risulta essere stata autorizzata, con determinazione prot. n. 10564 del 10.02.1981 della Direzione Compartimentale delle Dogane ed II. di Firenze, a subentrare al Consorzio Aerostazione Civile - Pisa -, nella gestione del magazzino di temporanea custodia sito presso l'aeroporto G. Galilei di Pisa. Il Consorzio risultava titolare di autorizzazione alla gestione del citato magazzino di temporanea custodia, autorizzazione rilasciata con prot. n. 5169 del 13.07.1979 dalla Direzione Compartimentale delle Dogane ed II. di Firenze.

La Società Aeroporto Toscano è esonerata dal prestare garanzia, trattandosi di impresa esercente aeroporto e, per tale condizione, considerata di notoria solvibilità giusto quanto precisato dall'art. 97 del TULD.

Il magazzino è ubicato presso l'Aeroporto Galileo Galilei, è sito a piano terra nell'area aeroportuale riservata al movimento merci, è inserito all'interno degli spazi e del circuito doganale ed ha una superficie utile di mq. 1.025,95, quale risulta dall'ultima configurazione dello stesso, autorizzata dalla citata Direzione Compartimentale di Firenze con nota prot. n. 7013 dell'1.06.1989.

La porta di accesso del magazzino dovrà essere assicurata con il sistema della doppia chiave mentre tutte le altre porte, per l'uscita delle merci e di sicurezza, dovranno risultare apribili solo dall'interno del magazzino.

Il controllo sull'attività di gestione verrà esercitato dalla Sezione Doganale Aeroporto di Pisa che si avvarrà della vigilanza della Guardia di Finanza, da effettuarsi con le modalità indicate nelle consegne di servizio concordate con il competente Comando Gruppo di Pisa.

L'apertura e la chiusura del magazzino dovrà essere chiesta dal gestore alla Sezione competente. L'apertura in orari diversi dal normale orario doganale (dalle ore 8 alle ore 18) sarà soggetta al pagamento degli oneri previsti per le prestazioni doganali in "fuori orario".

La Società di gestione dovrà comunicare alla Dogana il nominativo del Caposcalo merci e dei suoi sostituti, delegati anche alla firma dei verbali di verifica ed al contraddittorio in tutti i casi in cui lo stesso si rende necessario. La Società segnalerà tempestivamente ogni variazione di detti responsabili e qualsiasi modifica della società, del personale addetto al magazzino, dei locali di esercizio e dell'attività di gestione.

2) Adempimenti del gestore

Il gestore è tenuto alla rigorosa osservanza delle disposizioni impartite con il presente disciplinare e della normativa che regola la materia.

La disciplina è contenuta:

- negli art. da 50 a 53 del Reg. (CEE) 2913/92 Codice Doganale Comunitario (di seguito indicato come CDC);
- negli art. da 185 a 187 del Reg. (CEE) 2454/93 Disposizioni d'applicazione del CDC (di seguito indicato come RACC);
- negli art. da 96 a 99 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con D.P.R. 23.01.73, nr 43 (di seguito indicato come TULD);
- negli art. 21 a 27 del Regolamento per l'esecuzione della legge doganale approvato con R.D. 13.02.1896, nr 65 (di seguito indicato come RD).

Il gestore risponde dell'operato del proprio personale nei confronti dell'Amministrazione.

La contabilità del magazzino deve risultare in ogni occasione tempestivamente aggiornata e tenuta in modo ineccepibile con rigorosa precisione.

Le merci, opportunamente contrassegnate, devono essere custodite in modo da renderne sempre possibile ed agevole l'identificazione.

Durante la giacenza in magazzino sono vietate manipolazioni di qualsiasi specie, salvo quelle necessarie per la conservazione delle merci stesse nello stato in cui sono arrivate, manipolazioni da effettuarsi, previa autorizzazione doganale, sotto sorveglianza finanziaria e senza modificare la presentazione o le caratteristiche tecniche delle merci.

In occasione delle verifiche ordinarie e straordinarie il gestore è tenuto a bloccare immediatamente l'attività del magazzino, ad esibire tempestivamente la prescritta contabilità ed a prestare la propria collaborazione per l'esecuzione della verifica, ponendo a disposizione i locali, il personale ed ogni altro strumento o materiale necessario, osservando le indicazioni impartite dagli organi doganali.

Il gestore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Dogana qualsiasi difficoltà incontrata od accerta irregolarità.

3) Contabilità delle merci

La Ditta sopracitata ha dichiarato di utilizzare per la contabilità del magazzino una rete informatica di personal computers, collegata in emulazione a un sistema A-S 400, tramite la quale vengono elaborati i modelli doganali di richiesta di introduzione in magazzino delle merci. I PC sono collegati tramite rete Ethernet. I dati necessari ai fini doganali vengono desunti, secondo i casi, manualmente dal Cargo manifest o per via informatica tramite PC, in quanto il sistema è collegato anche in emulazione con l'ARCO SYSTEM della società di navigazione aerea Alitalia. Il sistema, nell'attuale configurazione, consente di ottenere i dati di ingresso e di uscita delle merci per singola spedizione e la lista delle merci giacenti in magazzino.

In applicazione del disposto dell'art. 185 punto 2 lettera b) del Reg. (CEE) 2454/93, la SAT viene invitata a porre in essere, entro sessanta giorni dalla data di ricezione del presente disciplinare, una contabilità-materie, anche con modifica e/o integrazione dell'attuale programma informatico di gestione, che sia in grado di fornire in tempo reale, per ogni periodo che si desideri sottoporre a verifica, i tabulati relativi alla situazione del carico, dello scarico e delle rimanenze delle merci.

In particolare il sistema dovrà poter fornire:

- un tabulato del carico con indicazione degli eventuali documenti doganali emessi a scarico totale o parziale;
- un tabulato delle sole merci giacenti in magazzino, con indicazione della posizione di stivaggio delle stesse.

Tali tabulati dovranno essere articolati in base ai numeri di "scheda partita A/3", assegnati dalla Dogana, ed ai numeri di lettera di vettura aerea.

Un diverso tabulato evidenzierà le merci custodite in magazzino per le quali sia stato redatto processo verbale di abbandono da parte delle Dogana, detto tabulato riporterà il numero di presa in carico delle merci sul registro meccanografico 7 da parte del Sig. Ricevitore in sede.

Quanto sopra al fine di permettere di accertare la regolarità della gestione, di avere una immediata visione della movimentazione avvenuta nel periodo e di consentire un rapido confronto dei dati del magazzino con i dati risultanti dalle scritture doganali, anche nell'ottica di una auspicabile riduzione dei tempi necessari all'effettuazione degli accertamenti e delle verifiche periodiche, con conseguente riduzione degli oneri a carico del gestore e dell'Amministrazione.

4) Accesso al magazzino di temporanea custodia

La Società avrà cura di produrre a questa Direzione richiesta di autorizzazione all'accesso per il proprio personale che debba accedere al magazzino per l'esercizio delle proprie mansioni. All'istanza, da produrre in quadruplica copia, dovranno essere allegate schede anagrafiche con le esatte generalità del personale e del ruolo dallo stesso ricoperto.

Detta istanza sarà trattenuta in originale dalla Dogana, mentre in copia verrà resa alla parte con l'autorizzazione e trasmessa alla Guardia di Finanza ed alla dipendente Sezione Aeroporto per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Il personale SAT che al momento risulta autorizzato è indicato nell'allegato 1) al presente disciplinare.

L'accesso al magazzino da parte di terzi, diversi dal personale SAT autorizzato, dai funzionari doganali e dai militari della Guardia di Finanza, verrà consentito esclusivamente previa autorizzazione della Dogana.

La Società è tenuta ad impedire l'accesso al magazzino alle persone non autorizzate ed è ritenuta responsabile delle irregolarità che dovessero verificarsi in seguito alla mancata osservanza di tale obbligo.

I militari della G.d.F. addetti al servizio di vigilanza, ove avessero a rilevare infrazioni di qualsiasi natura, provvederanno ad avvisare tempestivamente il funzionario preposto alla Sezione doganale, per gli adempimenti di competenza.

5) Introduzione delle merci nel magazzino

Le merci pervenute via aerea sono considerate in temporanea custodia sotto la responsabilità della SAT con la vigilanza della G.d.F. fin dal momento del loro sbarco. A tal fine le merci, per le quali non possa procedersi all'immediato sdoganamento o all'introduzione nel magazzino, dovranno essere introdotte nell'apposito spazio recintato ed assicurato con chiusura a doppia chiave (di seguito denominato "gabbione"), luogo autorizzato dalla Dogana a norma dell'art. 46 del CDC quale sito idoneo alla vigilanza da parte della G.d.F. Tali merci devono essere introdotte, entro ventiquattro ore, dall'arrivo nel magazzino di temporanea custodia, in attesa che alle stesse venga data una destinazione doganale o che siano rispedite fuori dal territorio doganale.

La richiesta di introduzione in magazzino deve essere formulata dalla Società di gestione con presentazione di una dichiarazione specifica redatta, a norma dell'art. 186 del RD, su un formulario stabilito dalla Dogana.

Tali formulari sono costituiti:

- dal modello "DICHIARAZIONE DI INTRODUZIONE DI MERCI ESTERE" per i trasporti via aerea (allegato 2)
- dal modello M1 "DISTINTA DELLE PARTITE DA INTRODURRE NEI MAGAZZINI DI TEMPORANEA CUSTODIA" per i "voli gommati" scortati da normale documento di transito comunitario esterno (allegato 3).

Detti modelli dovranno essere corredati con i previsti documenti di trasporto e doganali.

Documenti che sono costituiti:

- dal manifesto o dalla dichiarazione sommaria scritta esibita allo sbarco, con le relative lettere di vettura per il trasporto aereo, per le merci di diretta provenienza da paesi terzi;
- dalle prescritte bollette doganali di cauzione, redatte sul previsto formulario unificato o su documento equivalente, in tutti gli altri casi.

I citati documenti potranno essere presentati in Dogana direttamente dalla SAT per conto di quelle compagnie di trasporto aereo per le quali detta Società è investita di mandato di rappresentanza ratificato da questa Dogana.

In merito alla lettera di trasporto aereo occorre ricordare che alla dogana deve essere presentata la copia n. due (originale per il destinatario di colore rosso). In caso di smarrimento di detto esemplare, la CNA può chiedere che venga accettata in sostituzione una qualsiasi altra copia, anche in copia fotostatica, purché la CNA rediga apposita istanza, conforme nel contenuto al modello proposto (allegato n.4), dichiarando, sotto la propria responsabilità la conformità della copia presentata alle risultanze dei propri atti. Analoga attestazione, debitamente sottoscritta, deve essere apposta sulla copia di L.V.A. presentata, che resta valida al solo fine dell'espletamento degli adempimenti necessari all'introduzione delle merci nel magazzino di Temporanea Custodia.

L'introduzione delle merci nel magazzino di T.C. avviene per le merci scaricate dagli aerei direttamente dal piazzale aeromobili, mentre per le merci giunte con i "voli gommati" potrà avvenire a seguito dell'introduzione negli spazi doganali attraverso il varco riservato alle merci nazionali od attraverso il varco carrabile adiacente al magazzino.

L'apertura del magazzino deve aver luogo durante l'orario di ufficio della Dogana ovvero anche in orari diversi, ove espressamente richiesto dal gestore ed autorizzato dalla Dogana in funzione della disponibilità di personale doganale e della G.d.F., da delegare in fuori orario.

6) Merci delle quali è autorizzata l'introduzione nel magazzino di T.C. n. 3 - SAT

Vengono prese in consegna dalla SAT con l'introduzione nel magazzino di temporanea custodia le spedizioni originanti da area extracomunitaria accompagnate da Cargo manifest con le relative Airwaybill, si tratta, in particolare di merci:

- arrivate via aerea, con documentazione di trasporto e commerciale o a seguito viaggiatore con la sola richiesta di introduzione, per le quali non si rende possibile l'immediato sdoganamento;

- arrivate via terra, con trasporti vincolati a documenti di transito comunitario, emessi sulla base di contratti di spedizione di merci via aerea con destinazione finale sull'aeroporto di Pisa, di seguito definiti come "voli gommati".

Per le merci imbarcate o trasbordate in un aeroporto comunitario il "cargo manifest", il cui contenuto corrisponde al modello di cui all'appendice 3 dell'allegato 9 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, si considera equivalente ad una dichiarazione di transito comunitario e segue la disciplina fissata dall'art. 444 del R.A.C.C.

Per le merci vincolate a L.V.A. consolidata le introduzioni in magazzino dovranno avvenire sulla base delle singole sottopolizze.

Merci delle quali non può essere chiesta l'introduzione

Nel magazzino di temporanea custodia non possono introdursi le merci per le quali manchino obiettivamente le condizioni per una corretta custodia, con particolare riferimento a quelle strutture previste dalle normative proprie di alcuni settori merceologici e soggette a specifiche autorizzazioni da parte delle competenti autorità di sicurezza e/o sanitarie.

Tra tali merci sono da annoverarsi:

- le materie esplodenti;
- i materiali radioattivi;
- gli animali vivi, etc.

Particolare cura dovrà essere posta per la gestione delle merci che per la loro natura sono di pericolosa custodia e possono recare danno ai locali od alle altre merci con le quali possono venire a contatto.

Peraltro, questa Direzione è consapevole che la spedizione via aerea di molte categorie di prodotti già trova rigorose limitazioni nella normativa di carattere generale che tale trasporto regola.

7) Procedure ed autorizzazioni particolari

Per le merci pervenute con voli gommati nel tardo pomeriggio vincolate a documento di transito T1, da introdurre nel magazzino di temporanea custodia, questa Direzione autorizza che al fine di liberare l'autotreno, su richiesta della SAT, le suddette merci possano essere scaricate ed introdotte nel citato gabbione di custodia, in attesa dell'introduzione nel magazzino di temporanea custodia.

Questa Direzione ritiene opportuno sottolineare che la citata procedura deve rivestire carattere di eccezionalità e deve essere limitata ai soli automezzi pervenuti nel tardo pomeriggio, entro e non oltre le ore 18.

La procedura potrà essere posta in essere solo in presenza delle seguenti condizioni:

- disponibilità ad operare in fuori orario da parte del personale doganale e della G.d.F.;
- esistenza di un mandato di rappresentanza conferito dalla C.N.A. interessata alla SAT;
- valutazione dei tempi di scarico ed introduzione nel gabbionto non eccedenti le ore 19,30;
- carattere eccezionale della richiesta;
- esistenza di valide motivazioni.

L'eventuale autorizzazione verrà accordata dal Direttore della competente Sezione doganale aeroportuale. Il personale delegato dovrà verbalizzare il risultato parziale di visita, con particolare riguardo allo stato dei colli e dei sigilli apposti alla spedizione.

L'introduzione della merce nel magazzino di temporanea custodia dovrà avvenire appena possibile, con precedenza su ogni altra spedizione successivamente pervenuta.

La possibilità di accordare lo scarico contemporaneo a più camion, per l'introduzione nel magazzino di temporanea custodia, è subordinata alla disponibilità di ben individuate e delimitate aree, predisposte allo scopo, tali da fornire al Funzionario delegato le necessarie garanzie in ordine alla impossibile confusione delle merci, ed una sufficiente assistenza da parte dei militari della G.d.F. in servizio di vigilanza.

L'introduzione in magazzino delle merci scaricate dagli aerei ha carattere prioritario rispetto all'introduzione delle merci pervenute con i voli gommati.

E' da escludersi la possibilità di ammettere la sosta di merci estere in aree aeroportuale diverse da quelle espressamente previste ed autorizzate da questa Direzione.

8) Estrazione delle merci dal magazzino di temporanea custodia

Le merci pervenute via aerea introdotte nel magazzino di temporanea custodia devono ricevere una destinazione doganale o essere rispediti all'estero entro il termine di venti giorni dalla data di arrivo.

Al gestore del magazzino di temporanea custodia è fatto obbligo di negare il rilascio di quelle merci per le quali non venga esibita la bolletta doganale d'esito.

Le merci estratte dal magazzino sono soggette a vigilanza della G.d.F. fino alla loro uscita dagli spazi doganali.

9) Scarico delle merci cadute in abbandono

Trascorso il termine di venti giorni dallo sbarco delle merci, senza che alle stesse sia stata data una destinazione doganale, queste vengono considerate abbandonate.

Il suddetto termine può essere prorogato da questa Direzione in presenza di giustificati motivi ed ove ricorrano circostanze eccezionali.

Trascorso il termine indicato la Sezione doganale aeroportuale provvederà a delegare un proprio funzionario che, alla presenza del depositario o di un suo rappresentante, procederà alla ricognizione quantitativa e qualitativa delle merci effettuandone una stima sommaria.

Quanto accertato verrà opportunamente verbalizzato. Detto verbale al quale verrà allegato quale parte integrale, il tabulato analitico delle merci con indicazione del numero di presa in carico sul registro 7 del Ricevitore, costituirà legittimo documento di scarico per il magazzino di temporanea custodia.

All'esito delle merci cadute in abbandono provvederà il Ricevitore della dogana a norma degli art. 277 e 278 del TULD.

Fino al momento dell'esito le merci resteranno in consegna al magazzino, custodite in distinto settore, senza che la dogana sia tenuta a rispondere di perdite od avarie od a sostenere le relative spese di custodia.

L'elenco di dette merci dovrà risultare, nella contabilità del gestore, da apposito tabulato meccanografico al quale verrà dato scarico con la data del ritiro delle merci da parte del Ricevitore.

10) Altre possibilità di scarico giustificato

Distruzione di merci

Oltre che per avvenuta assegnazione di destinazione doganale e per la caduta in abbandono, le merci possono essere scaricate dalla contabilità di magazzino ove si verifichino i presupposti di una loro necessaria distruzione.

L'autorizzazione alla distruzione di merce estera in temporanea custodia, da effettuarsi a cura e a spese del gestore, è rilasciata da questa Direzione che ne stabilisce le modalità.

L'autorizzazione doganale non comprende le autorizzazioni che rientrano nella competenza di diversa autorità.

La distruzione deve aver luogo con l'intervento della parte ed alla presenza di funzionari della dogana, di agenti della finanza e di quelle altre persone che vi fossero interessate.

Col concorso degli intervenuti deve essere compilato processo verbale di distruzione.

Il verbale di distruzione, documento utile per il regolare scarico delle merci dalla contabilità, dovrà essere acquisito agli atti del gestore per essere esibito, a richiesta, in sede di verifica periodica al magazzino.

Merci nazionalizzate e non ritirate dai proprietari

Le merci nazionalizzate ma non ritirate dal deposito di Temporanea Custodia dagli aventi diritto, sulle quali la Dogana non vanta ragioni di credito per tributi e spese, dovranno essere esitate dal gestore del magazzino secondo le norme del codice civile o di leggi speciali in applicazione dell'art. 276 del TULD.

11) Vigilanza e riscontro della G.d.F. sulle operazioni

Il gestore è tenuto a collaborare con i militari della G.d.F. per agevolare il regolare svolgimento degli adempimenti a detto personale demandati, che di seguito si riepilogano.

All'arrivo dei voli i militari si assicurano che le merci vengano presentate al servizio doganale, dopo averne effettuato il controllo di concordanza con i documenti presentati, sui quali dovranno essere apposte le annotazioni relative al riscontro effettuato. Eventuali irregolarità od anomalie verranno tempestivamente segnalate al funzionario preposto all'ufficio manifesti.

I militari eserciteranno, poi, servizio di vigilanza su tutte le merci sbarcate fino alla loro regolare introduzione in magazzino di temporanea custodia, o nel gabbione di custodia nei casi consentiti, provvedendo ad apporre sulle previste dichiarazioni di introduzione i prescritti visti di ingresso.

All'atto della estrazione si assicureranno che l'operatore che richiede l'estrazione di una partita di merce dal magazzino sia in possesso di bolletta doganale da esibire per il dovuto riscontro e da mostrare al gestore quale autorizzazione doganale all'estrazione.

Il militare della Guardia di Finanza curerà che le merci estratte dal magazzino ricevano la destinazione doganale alle stesse accordata e, effettuati i controlli di competenza, provvederà ad apporre sul documento doganale le dovute attestazioni.

Particolare cura dovrà essere posta, in sede di registrazione, nella distinzione tra i documenti emessi dagli uffici doganali delle Sezione Centrale allocati presso la darsena pisana e gli analoghi uffici doganali allocati presso la sede aeroportuale.

In particolare:

- presso la **darsena pisana** vengono effettuate tutte le operazioni relative al traffico merci via aerea che comportano emissione di bollette doganali con registrazione meccanizzata;
- presso la **sede aeroportuale** vengono effettuate operazioni relative al traffico merci via aerea che comportano emissione di bollette doganali con registrazione manuale.

Per quanto sopra, per la registrazione dei documenti doganali è stata disposta l'iscrizione in rubrica dei seguenti registri:

Presso la Darsena pisana

- **Registro A/14 merci estere Sezione Centrale**, per la registrazione di tutte le bollette emesse presso la Darsena pisana per merci estere destinate ad altra dogana comunitaria o all'interno del territorio doganale;

Presso l'Aeroporto G. Galilei

- **Registro A/14 merci estere APT Sezione Centrale** per la registrazione delle bollette emesse con procedura manuale per l'importazione o il transito.

Il gestore, nel proprio stesso interesse, porrà la dovuta attenzione a che i documenti di propria competenza riportino le dovute attestazioni apposte dai militari della G.d.F..

12) Controlli e Verifiche doganali

La regolarità della gestione del magazzino di temporanea custodia verrà accertata con controlli saltuari sull'attività di gestione effettuati direttamente dal personale doganale e periodicamente con verifiche della gestione ordinarie annuali, disposte dalla Sezione Aeroporto, e straordinarie disposte da questa Direzione circoscrizionale.

Le verifiche annuali avverranno ad anni alterni sulla base dei soli dati contabili tenuti dal gestore e dalla dogana e nelle forme consuete previste dalle vigenti disposizioni.

La verifica annuale avrà inizio con la stampa del tabulato del registro meccanografico A3 e del tabulato delle giacenze di magazzino fornito dal gestore, quindi verranno approfonditi i motivi di eventuali discordanze completando, in tal modo, la verifica contabile del magazzino i cui dati verranno riepilogati nel previsto verbale di verifica.

Per le verifiche previste con cadenza biennale, si procederà, inoltre, alla chiusura del magazzino con sospensione delle operazioni di introduzione ed estrazione di merce e contemporaneamente si effettuerà l'inventario fisico delle merci.

Appena terminato l'inventario potrà essere autorizzata la ripresa della normale attività del magazzino.

In sede di verifica, si procederà alla contestuale rilevazione e verbalizzazione delle merci cadute in abbandono di cui si farà cenno nel verbale di verifica.

Il verbale verrà redatto in sette esemplari, che debitamente sottoscritti dal gestore, anche per avvenuta notifica, verranno trasmessi, in due copie alla scrivente Direzione, ed al Sig. Ricevitore per la riscossione delle eventuali penalità, in copia unica alla Cassa della Dogana per la riscossione dei diritti doganali liquidati, alla Sezione Aeroporto per la custodia agli atti quale base per la successiva verifica, ed alla parte per gli adempimenti di competenza.

Il gestore corrisponderà immediatamente, ogni eccezione rimossa, i diritti doganali dovuti sulle merci che nei controlli, ordinari e straordinari effettuati dalla Dogana, risultassero comunque mancanti.

Qualora vengano riscontrate eccedenze o comunque venga accertata la presenza di merci in contrasto con le risultanze delle schede meccanografiche del registro A/3 tenuto dalla Dogana il gestore sarà tenuto a prendere in carico le merci irregolarmente presenti nel magazzino.

In caso di sostituzione di merce, si applicano le disposizioni sopra indicate sia per quanto concerne la corresponsione dei diritti relativi alla merce sostituita, da considerarsi come merce mancante, sia per quanto concerne l'assunzione in carico della merce in luogo di essa rinvenuta.

Le spese per le verifiche sono a carico del gestore.

Sotto l'aspetto sanzionatorio, per le differenze di qualità e di quantità accertate, in applicazione dell'art. 309 del TULD, il gestore è punito con la sanzione amministrativa non minore della metà e non maggiore del triplo dei diritti relativi alle merci mancanti o eccedenti, salvo che non ricorrano a carico del gestore stesso o di altri soggetti, gli estremi del reato di contrabbando.

I diritti doganali gravanti sulle merci verranno quantificati in base ai valori dichiarati all'introduzione o altrimenti accertati, calcolati in funzione delle aliquote vigenti alla data in cui l'irregolarità si è verificata, ovvero, ove non sia possibile accertare tale data, nella misura più elevata che si sia resa applicabile dalla data di introduzione o dell'ultima verifica a quella dell'accertamento della irregolarità.

Restano ferme le eventuali ulteriori sanzioni previste dall'ordinamento e le modalità di estinzione delle obbligazioni.

13) Organi doganali preposti al controllo

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni impartite con il presente disciplinare viene assegnata alla dipendente Sezione Aeroporto di Pisa per i controlli e le deleghe alle verifiche ordinarie, mentre resta avocata a questa Direzione per le autorizzazioni alla distruzione di merci, per le autorizzazioni di carattere particolare e per le deleghe alle verifiche straordinarie.

Ogni difficoltà che dovesse sorgere nell'applicazione di quanto disposto verrà tempestivamente segnalata allo scrivente.

IL DIRETTORE DELLA CIRCOSCRIZIONE

Dott. Enrico Parisi
Parisi

Spett.le
Guardia di Finanza
Comando II sezione
Operativa Aeroporto Pisa

Re : aggiornamento
nominativi personale S.A.T.
da ammettere nell'area
del magazzino temporanea custodia.

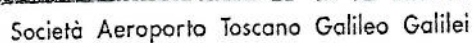
Di seguito trasmettiamo alla Vostra attenzione la lista del personale S.A.T per il quale
si è richiesta alla Dogana di Pisa l'autorizzazione all'accesso nel magazzino di temporanea custodia
gestito dalla nostra società.

- 1) Batoni Cecilia, caposcalo merci
- 2) Di Gaddo Enrico, Team leader
- 2) Palla Nilo, Team leader
- 3) Sonnini Roberto, Team Leader
- 4) Santini Rosella, impiegata
- 5) Amanati Valeriano, impiegato
- 6) Banchi Stefano, impiegato
- 7) Marchetti Ivano, impiegato
- 8) Siri Mario, impiegato
- 9) Andreani Maria Cristina, impiegata
- 10) Tardelli Flavio, impiegato
- 11) Vaccaro Gianna, impiegata
- 12) Bianchi Annalisa, impiegata
- 13) Pinarelli Paola, impiegata
- 14) Ruglioni Daniele, impiegato
- 15) Soldi Lorianò, impiegato
- 16) Coli Alessandro, impiegato
- 17) Tonacci Orlindo, operatore merci specializzato
- 18) Di Prete Alessandro, operatore merci specializzato
- 19) Ciarafischi Ferruccio, operatore merci specializzato
- 20) Pistelli Bruno, operatore merci specializzato
- 21) Cappelli Carlo, operatore merci specializzato
- 22) Bartoletti Renzo, operatore merci specializzato
- 23) Nania Luciano, operatore merci specializzato
- 24) Citti Pier Luigi, operatore merci specializzato
- 25) Barsacchi Sauro, operatore merci specializzato
- 26) D'Asaro Sabiano, operatore merci comune
- 27) Benedetti Gialuca, operatore merci comune
- 28) Bargagna Pierfrancesco, operatore merci comune
- 29) Pescioli Avelio, operatore merci comune
- 30) Morelli Andrea, operatore merci comune
- 31) Parola Ranieri, impiegato
- 32) Marinai Tiziana, impiegata

Cogliamo l'occasione per porgere i nostri distinti saluti

Pisa, 28 ottobre 1997





Dichiarazione di introduzione di merci Estere

Il Servizio Merci SAT

DISTINTA DELLE MERCI ESTERE PERVENUTE CON VOLO

N. d'ordine	COLLI			Natura merce	Documento doganale di carico	Riservato SAT	Documento doganale di esito
	Lettera di vettura Nr.	N° Colli	Peso				
Il Compilatore					Introduzione in Magazzino effettuata da:		
Pisa, li							

DOGANA PRINCIPALE DI PISA		V ^o N. O. Il Capo Sezione
V ^o entrare nel magazzino	La Guardia di Finanza	L.S.
Data		
NOTE		Ufficio Scritture Merce presa in carico sul registro Mod. A/1 ☐ Serie N. del L.S. Firma

RISERVATO ALLA DOGANA

Concorda con il documento di scorta
allibrato sul registro di carico.

REGISTRO	NUMERO	DATA	SERIE

A

F. Funzionario

DISTINTA DELLE PARTITE

DA INTRODURRE NEI MAGAZZINI DI TEMPORANEA CUSTODIA

DISTINTA N° TOTALE DISTINTA

CODICE MAGAZZINO	DOCUMENTO DI SCORTA			SERIE COD. DIFF. PARTITE
	CODICE	NUMERO	DATA	

B

C

G. LITTORE DEL MAGAZZINO

ORIGINE

PROVENIENZA

D

E

ANNOTAZIONI DEL PROPRIETARIO O DEL VETTORE

SCHEDE PARTITA A 2 N

F - COLLE

G - PESO LORDO

H - PESO NETTO

L - NUMERO STATISTICO

M - QUANTITA SUPPLEMENT

V - INDICAZIONI VARIE

Add:

Volo/del

Introdotta da

Visto si delega il Sig.

PISA, li

V° ENTRARE IN MAGAZZINO

IL CAPO POSTO

Spett.le Dogana di Pisa
Sezione Aeroporto

La sottoscritta compagnia aerea con la presente
dichiara l'avvenuto smarrimento dell'esemplare numero due dello AWB
....., emesso a il

Per i necessari adempimenti doganali chiede che venga accettata la
copia allegata, della quale dichiara la conformità in tutte le sue parti all'originale, in
base alle risultanze agli atti.

Analoga attestazione viene resa sulla copia che viene presentata con la
formula :

VALE COME L'ORIGINALE, CHE E'ANDATO SMARRITO E DEL QUALE
E'COPIA CONFORME.

Il Vettore Aereo

Pisa,